



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PALERMO SEZ. STACCATA DI SIRACUS.

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RUSSO	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	FERLA	GIROLAMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNISI	FILIPPO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5700/2016
depositato il 29/07/2016

- avverso la sentenza n. 407/2016 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SIRACUSA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA

proposto dall'appellante:

difeso da:

GENIALE RAG. GIUSEPPE
VIA UNIONE SOVIETICA N.6/A 96100 SIRACUSA SR

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRPEF-ADD.REG. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRPEF-ADD.COM. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IVA-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRAP 2009

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 5700/2016

UDIENZA DEL

06/03/2017 ore 09:00

N°

1033-4-17

PRONUNCIATA IL:

06 MAR 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20-03-2017

Il Segretario

ANDREA SANGRIGOLI
Assistente Tributario

R.G.A. 5700/16

, erede di , proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Siracusa avverso l'avviso di accertamento, notificato il 31.12.2014, con il quale l'ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, importi non dichiarati.

La contribuente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica del PVC e violazione dell'art. 12, comma 7 della legge 212/2000; la nullità dell'atto firmato da soggetto non legittimato; il difetto di motivazione; infondatezza della pretesa (sosteneva che gli Aggi accertati dall'ufficio erano già stati esposti nel rigo RG2 della dichiarazione e che l'importo di Euro 37.853,00 riguardava l'acquisto di Gratta e Vinci e biglietti Ast erroneamente esposto nel rigo RG15 invece del rigo RG20. Riguardo la plusvalenza sosteneva legittima la imputazione a reddito di esercizio per 5 anni per cui era corretto l'ammontare di Euro 18.999,00 per l'anno 2009). Chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato, vinte le spese.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa sostenendo essere infondate tutte le eccezioni della contribuente. Chiedeva la reiezione del ricorso con condanna alle spese di giudizio.


La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. **407/06/16** pronunciata il 10.11.2015 e depositata in segreteria il 02.02.2016, rigettava il ricorso.

La contribuente presentava appello avverso la sentenza di primo grado contestandola in toto e insistendo sulle argomentazioni già addotte a propria difesa con il primo reclamo. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

La Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni contestando le eccezioni di controparte e sostenendo che la sentenza dei primi giudici non meritava censure.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata IV^a di Siracusa, riunita il 06.03.2017, osserva: va accolto l'appello della contribuente e riformata la sentenza dei giudici di prime cure.



Questo Collegio, avendo l'ufficio proceduto ad accertamento "a tavolino", ritiene fondata la eccezione della contribuente di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica del Processo Verbale di constatazione, in violazione dell'art. 24 della legge 4/29, nonché in violazione del comma 7 dell'art. 12 della legge 212/2000 che recita: "nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".

Risulta agli atti che l'ente impositore abbia notificato l'avviso di accertamento impugnato senza rilasciare al contribuente copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica e poi, di conseguenza, senza rispettare il termine di sessanta giorni, per osservazioni e richieste da parte del contribuente. Appare quindi del tutto illegittimo l'atto impugnato in quanto emesso "ante tempus" senza che fosse dimostrato da parte dell'ente impositore l'esistenza di particolare e motivata urgenza (vedi Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 18184/2013).

A giudizio di questo Collegio, per quanto sopra rilevato, va accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso di accertamento.

Assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D. M. Giustizia n. 140/2012, in attuazione della L. 27/2012, come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello della contribuente. Condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 3.000,00, oltre Iva e accessori, per onorari, ed Euro 1.000,00 per spese.

Così deciso in Siracusa nella Camera di Consiglio del 06.03.2017.

Il Relatore

Girolamo Ferla



Il Presidente

Giuseppe Russo

